

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 831

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LADU, ZECCHINO, DOPPIO, COSTA,
TAMPONI e CUSUMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1994

Istituzione dell'albo per i mercanti d'arte e per i titolari
di case d'asta

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - L'allegato disegno di legge è ispirato ai principi costituzionali della promozione della cultura e della tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione e si inquadra nella esigenza di assicurarne più congrua disciplina nel mercato dell'arte, ai fini di una più diffusa conoscenza del prodotto italiano e di un più penetrante e qualificato controllo in un settore ove sempre più frequenti avvengono abusi e deviazioni da una retta linea commerciale e morale.

In tale prospettiva la proposta può considerarsi integrativa alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte, pur non aggiungendo nulla in tale specifica materia se non la previsione di sanzioni amministrative per l'esercizio abusivo dell'attività di mercante.

In due norme programmatiche di preminente importanza, la nostra Costituzione dichiara solennemente che la Repubblica «promuove lo sviluppo della cultura» e tutela altresì «il patrimonio storico e artistico della Nazione» (articolo 9); e impegna il legislatore ordinario a determinare «i controlli opportuni perchè l'attività economica

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali» (articolo 41).

Alla luce di tali direttive costituzionali e in virtù delle accennate considerazioni, si palesa l'opportunità che lo Stato eserciti una azione di controllo e di qualificazione, altamente moralizzatrice, sull'attività dei mercanti d'arte e dei titolari di case d'aste anche a difesa e tutela degli stessi acquirenti.

In modo più corretto ed efficace si appalesa l'esigenza dell'istituzione di un albo, il quale consenta di selezionare le persone all'atto della loro iscrizione e di vigilare sulla loro attività, da attuare su base regionale mediante una forma di autogoverno, già ampiamente sperimentata con profitto per molte altre categorie professionali ed economiche, senza onere finanziario ed organizzativo per lo Stato, al cui controllo in sede amministrativa e giurisdizionale l'attività stessa e l'albo sarebbero comunque soggetti.

Questi i motivi essenziali, onorevoli Senatori, che ci spingono a presentare il disegno di legge che raccomandiamo al vostro esame e alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli effetti della presente legge, è mercante d'arte chiunque professionalmente vende al pubblico ed espone, a fine di commercio, opere di pittura, scultura, mobili e oggetti di antiquariato e grafica originale. Sono titolari di case d'aste le persone fisiche e giuridiche che gestiscono agenzie di vendita mediante pubblici incanti per conto di terzi, purchè abbiano una stabile organizzazione allo scopo ed almeno una sala di vendita, idonea ed aperta al pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Non sono soggetti alle norme della presente legge gli autori delle opere d'arte, nonchè i rielaboratori o riproduttori.

Art. 2.

1. L'esercizio di attività di mercante d'arte, di antiquario o titolare di casa d'aste è soggetto alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, della legge 20 novembre 1971, n. 1062; della legge 1° marzo 1975, n. 44; della legge 30 ottobre 1975, n. 873; della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la parte concernente il rilascio delle licenze da parte dei comuni, ed alle norme della presente legge.

Art. 3.

1. Non si può esercitare l'attività di mercante d'arte o antiquario e non si può essere titolari di case d'aste e assumere la relativa qualifica senza essere iscritti all'albo di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio dell'attività di mercante d'arte, antiquario o titolare di casa d'aste da parte di una società, è necessaria l'iscrizione

all'albo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti della società medesima.

3. Le società devono comunicare entro trenta giorni al comitato di cui all'articolo 8 le variazioni relative ai loro legali rappresentanti per i conseguenti provvedimenti.

4. L'iscrizione all'albo è necessaria anche per l'istitutore, nonchè per coloro che siano stabilmente preposti dal titolare dell'impresa all'attività di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ogni capoluogo di regione è istituito l'albo dei mercanti di arte, antiquari, titolari di case d'aste che svolgono la loro attività nel territorio della regione.

2. L'albo comprende due elenchi:

a) elenco transitorio, al quale debbono iscriversi coloro che intendono iniziare l'attività di mercante d'arte, antiquario o titolare di casa d'aste;

b) elenco effettivo, al quale debbono iscriversi coloro che, dopo cinque anni di permanenza nell'albo transitorio, intendono continuare a svolgere l'attività di mercante d'arte, antiquario o titolare di casa d'aste.

3. Non è consentito rimanere iscritto nell'elenco transitorio per un periodo superiore a cinque anni continuativi, prorogabili di un ulteriore periodo massimo di due anni per intervenute cause di forza maggiore, quali malattie che non consentano l'esercizio dell'attività, il servizio militare o simili.

4. Chi non consegue l'iscrizione all'elenco effettivo viene cancellato dall'albo.

Art. 5.

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco transitorio di cui all'articolo 4 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) pieno esercizio dei diritti civili;
- b) buona condotta;

c) non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i reati di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, agli articoli da 705 a 712 del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

e) essere in possesso di diploma conseguito presso un liceo artistico, l'Accademia di Belle Arti, una scuola d'arte (ovvero, per gli stranieri, di un titolo equipollente), o, in mancanza, avere superato l'esame di cui all'articolo 6;

f) dare prova di solvibilità commerciale nelle misure e nei modi che verranno determinati nel regolamento di attuazione della presente legge.

2. L'accertamento dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è effettuato d'ufficio dal comitato di cui all'articolo 8, ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 688 del codice di procedura penale.

Art. 6.

1. L'esame di idoneità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 consiste in un colloquio sulle seguenti discipline:

- a) storia dell'arte;
- b) tecniche pittoriche;
- c) tecniche grafiche;
- d) mobili ed oggetti di antiquariato.

2. L'esame ha luogo, su domanda dell'interessato, davanti alla commissione esaminatrice nominata per la regione nella quale l'interessato intende esercitare l'attività.

3. Ciascuna commissione esaminatrice di cui al comma 2 è nominata per un

triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composta da un professore di ruolo dell'Accademia di Belle Arti o di liceo artistico, che la presiede, da due mercanti d'arte o antiquari o titolari di case d'aste, iscritti nel ruolo effettivo e scelti a seconda della materia dell'esaminando, che esercitino l'attività da almeno dieci anni e non abbiano mai subito sanzioni disciplinari, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, da uno storico dell'arte o da un artista, designati, questi ultimi due, dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

4. Le commissioni esaminatrici si riuniscono annualmente in un'unica sessione autunnale, nelle date che verranno fissate con provvedimento ministeriale. Se l'esame ha esito positivo, viene rilasciato un attestato, nel quale si dichiara l'idoneità del candidato all'esercizio dell'attività di mercante d'arte, antiquario, titolare di casa d'aste.

5. Se l'esito dell'esame è negativo, l'interessato non potrà ripeterlo prima che sia trascorso un anno dalla precedente prova.

Art. 7.

1. Il passaggio dall'elenco transitorio all'elenco definitivo ha luogo su richiesta dell'interessato purchè possieda i requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 5 e durante il periodo di permanenza nell'elenco transitorio non abbia subito per più di due volte la sanzione disciplinare della sospensione complessivamente superiore a sei mesi.

Art. 8.

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ogni capoluogo di regione è istituito un comitato che provvede alle iscrizioni all'albo, alla tenuta del medesimo nonchè agli altri compiti previsti dalla presente legge.

2. Il comitato è composto da cinque membri eletti fra gli iscritti all'elenco

effettivo del rispettivo albo regionale che esercitino l'attività da almeno dieci anni e nei confronti dei quali non siano mai state irrogate sanzioni disciplinari. L'elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti all'elenco effettivo.

3. Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Essi eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente.

Art. 9.

1. Il comitato di cui all'articolo 8 esercita anche le seguenti funzioni:

a) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano, in dipendenza dell'esercizio dell'attività, tra gli iscritti all'albo e tra questi ultimi e i loro clienti e dà pareri in materia di compensi per prestazioni peritali e di consulenza effettuate dagli iscritti all'albo;

b) formula delle proposte ed emette dei pareri in materia di esposizioni, analoghe iniziative culturali, mostre-mercato e simili, aventi per oggetto opere d'arte;

c) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari, l'ammontare del contributo annuo che ogni iscritto deve versare per coprire le spese occorrenti per la tenuta dell'albo e le altre attività svolte dal comitato medesimo.

Art. 10.

1. In merito alla domanda di iscrizione all'elenco transitorio o a quello effettivo, il comitato di cui all'articolo 8 deve provvedere entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, corredata dei documenti attestanti i requisiti prescritti il cui accertamento non venga effettuato d'ufficio. Il relativo provvedimento, opportunamente motivato, deve essere comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data in cui è stato preso.

2. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse, o d'ufficio, il comitato provvede

alla cancellazione dall'albo di coloro che non siano più in possesso dei requisiti richiesti per farne parte o cessino di esercitare definitivamente l'attività di cui all'articolo 1.

3. Il comitato provvede inoltre ogni triennio alla revisione generale dell'albo.

4. Il provvedimento di cancellazione è adottato sentito l'iscritto nei cui confronti viene emesso.

5. Il mercante d'arte, l'antiquario o il titolare di casa d'aste cancellato dall'albo può richiedere nuovamente l'iscrizione quando è in grado di dimostrare la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 11.

1. In caso di morte del mercante d'arte, antiquario o titolare di casa d'aste, regolarmente iscritto all'elenco transitorio o a quello effettivo dell'albo, la sua attività può essere continuata provvisoriamente dal coniuge o dal convivente, purchè la convivenza si sia svolta ininterrottamente per almeno due anni prima del decesso, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori, per la durata di due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le persone ivi indicate devono proporre domanda al comitato di cui all'articolo 8, il quale provvede alla loro iscrizione in un elenco speciale nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 10, a condizione che essi abbiano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 5.

Art. 12.

1. Il comitato di cui all'articolo 8 è competente a sottoporre a procedimento disciplinare quei mercanti d'arte, antiquari o titolari di case d'aste che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro attività e comunque di fatti tali da provocare il discredito della categoria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo la gravità dei casi, e sentito l'interessato, sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) la radiazione.

3. La sospensione deve essere pronunciata:

- a) in caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore ad un anno;
- b) in caso di morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c).

4. La radiazione deve essere pronunciata quando l'iscritto riporti una delle condanne penali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5.

5. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Art. 14.

1. Contro tutti i provvedimenti del comitato di cui all'articolo 8 ogni interessato può proporre, nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che deve decidere nel tempo massimo di quattro mesi.

2. Il ricorso contro la cancellazione e contro i provvedimenti disciplinari ha effetto sospensivo.

3. Le decisioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono essere comunicate ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

1. Chiunque eserciti una delle attività indicate nell'articolo 1 senza essere iscritto all'albo è punito con sanzione amministrati-

va pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 15.000.000.

2. In caso di omissione della comunicazione prescritta dall'articolo 3, comma 3, i legali rappresentanti di nuova nomina ed i soci illimitatamente responsabili delle società esercenti l'attività di mercante d'arte, antiquario e titolare di casa d'asta, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

Art. 16.

1. Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nell'elenco effettivo, in seguito a domanda, tutte le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, gli institori ed i preposti delle imprese che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esercitino da almeno quattro anni l'attività di cui all'articolo 1, e comprovino con i documenti di rito il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 5, salvo l'accertamento d'ufficio per i requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo comma.

Art. 17.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà un regolamento di attuazione, sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative.

Art. 18.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

